

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Il paese del Santo
(Provincia di Potenza)



UFFICIO TECNICO COMUNALE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA, IN VIALE DELLA LIBERTA' DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI.

ENTE APPALTANTE

Comune di **CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA**, sito in Viale della Libertà, snc., 85030 Castronuovo di Sant'Andrea (PZ), Tel -.Fax: 0973835900, codice fiscale 82000590768- P.IVA n. 00513830760

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n.128/Reg.UTC del 23/11/2016 esecutiva ai sensi di legge,

RENDE NOTO

Che il giorno tredici del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici, alle ore 10,00, nell'ufficio Tecnico presso il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, si terrà un pubblico incanto per la concessione in uso del locale e delle attrezzature di proprietà Comunale, sito in Castronuovo di Sant'Andrea, in viale della Libertà riportato in Catasto al foglio di Mappa n.15 part. 649 sub 1, 650 sub1, e 616 sub 3, piano terra, da adibire alla vendita di prodotti ittici freschi. Si procederà mediante procedura aperta nella forma del pubblico incanto, con offerte esclusivamente in aumento sull'importo a base d'asta fissato;

1. OGGETTO

Il Pubblico incanto ha per oggetto la concessione in uso del locale e delle attrezzature di proprietà Comunale, sito in Castronuovo di Sant'Andrea, in viale della Libertà snc., da adibire alla vendita di prodotti ittici freschi, nei giorni di Martedì e Venerdì di ogni settimana e nei giorni 24 e 31 Dicembre, sino al 31/12/2021;

Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente.

2.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

- Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte individuali, le società di persone e le società di capitali, le cooperative ed i consorzi d'impresa, che siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA per l'attività oggetto del Bando di gara.
- Sono altresì ammessi a partecipare alla gara le ditte individuali, le società di persone e le società di capitali, le cooperative ed i consorzi d'impresa, che svolgono l'attività di cui trattasi, in altri stati dell'unione europea;

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il massimo aumento percentuale da applicarsi sull'importo della tariffa giornaliera, determinata in €. **50,00**, il cui importo complessivo, riferito al periodo di utilizzo, dovrà essere versato anticipatamente ogni tre mesi dalla data della stipula dell'atto;

4. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

180 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara;

5 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12/12/2016, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all'esterno, oltre i dati identificativi del mittente, la seguente dicitura:

“GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA ,IN VIALE DELLA LIBERTA' DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI” .

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione.

Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra indicata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti la documentazione (busta A), l'offerta economica (busta B) e recanti all'esterno, oltre i dati identificativi del mittente, le seguenti diciture:

BUSTA A - DOCUMENTI DI GARA

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

La Busta "A" – dovrà contenere la seguente documentazione:

A - Istanza di ammissione alla Gara, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale l'impresa attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000:

- di aver preso conoscenza delle condizioni del locale e delle attrezzature da adibire alla vendita di prodotti ittici freschi e di averli ritenuti complessivamente sufficienti ed idonei per l'uso cui sono destinate;
- di voler utilizzare nei giorni di Martedì e Venerdì di ogni settimana e nei giorni 24 e 31 Dicembre , sino al 31/12/2021, l'immobile di cui trattasi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, destinandolo esclusivamente alla vendita di prodotti ittici freschi;
- di accettare la concessione in uso del locale e delle attrezzature alle condizioni stabilite nel presente Avviso Pubblico;
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente senza riserve tutte le condizioni, circostanze e disposizioni contenute nel Disciplinare del Procedimento e che comunque possano influire sulla concessione oggetto della presente gara pubblica;
- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R.n.445/00, l'esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla Legge Penale e dalle Leggi speciali in materia.
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689;
- che l'impresa e i legali rappresentanti non sono incorsi in cause di esclusione, di cui all'art. 11 D.Lgs n. 358/92
- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1) del D.Lgs. 490/94 nei confronti dei soci amministratori e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi;
- di essere in regola nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed infortunistici;

L'Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle suddette dichiarazioni, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

B - Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 del DLgs.n.50/2016, con la quale si dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi ivi previste come motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara, precisando che la disposizione normativa di cui trattasi, dispone quanto segue:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero **[non]** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

C - Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolare o legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia del documento di identità, attestante l'iscrizione al Registro Imprese, tenuto presso la CC.II.AA. per l'attività oggetto di gara;

D - Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolare o legale rappresentante dell'impresa nelle forme di legge con allegata fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000), dalla quale risulti che l'impresa, o la Società non si trova in stato fallimentare, di liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara;

F - Per le sole società cooperative, oltre ai documenti di cui ai punti precedenti:

- Certificato attestante l'iscrizione negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;
- Documento attestante disponibilità di mezzi finanziari per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

G - Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000:

- Dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara. Alla stessa, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;

H - Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000:

- Certificazione di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara. Alla stessa, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Busta "B" contenente l'offerta economica dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Ragione Sociale o denominazione della Ditta o nominativo dell'offerente nonché il domicilio legale;
2. La sottoscrizione del titolare o legale rappresentante o del procuratore abilitato ad impegnare o rappresentare legalmente la Ditta offerente;
3. La percentuale di rialzo offerta sulla base d'asta espressa in cifre e lettere. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica avverrà in seduta pubblica. Dopo l'esame della documentazione e l'ammissione delle stesse, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

7 – ESCLUSIONI E ALTRE INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, non ammettendosi reclamo alcuno;

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- Non sono ammesse le offerte condizionate, parziali, espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o per persone da nominare;
- In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- Si procederà anche nel caso sia pervenuta una sola offerta;
- Non sono ammesse offerte a ribasso;
- Non sono ammesse e pertanto non si darà corso all'apertura del plico, che non risulti pervenuto entro le ore 13.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillata e non sia controfirmata sui lembi di chiusura o al protocollo dell'Ente;
- Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse, nell'istanza di ammissione alla gara, le indicazioni ed attestazioni ivi previste;
- Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia formulata in lingua italiana, non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate, che saranno pure riportate nel verbale. La stessa rimane acquisita agli atti della gara;
- Non sono altresì ammesse le offerte, che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
- In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del II° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo;
- La documentazione, non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni;
- Verranno, altresì, escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulti che sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza, indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, a carico del titolare o dei legali rappresentanti o del direttore tecnico dell'impresa;
- Non è pure consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
- Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione d'imprese tra le quali sussistono situazioni di collegamento o controllo, oppure con identici rappresentanti o amministratori, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
- L'Amministrazione si riserva di effettuare le ricognizioni, di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 e di cui all'art. 43 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

8 - ACCERTAMENTI E FORMALITA' DOCUMENTALE

I documenti presentati dovranno essere redatti in lingua italiana.

Non sono ammesse copie non autenticate dei documenti e non in regola con le disposizioni fiscali in vigore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

9 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui trattasi, è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom.Claudio Walter Lopez.

10- SPESE CONTRATTO

Tutte le spese d'asta e di contratto, nessuna esclusa o accentuata, sono a carico della ditta, così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente all'appalto, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

11- PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando sarà pubblicato, in forma integrale all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito web del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea.

12- INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 30/06/2003, N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali, acquisiti dall'Ente in forza della partecipazione alla gara, di cui al presente bando, sono raccolti ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione . con conseguente carattere obbligatorio del conferimento dei dati.

La mancanza di conferimento dei dati comporterà per i requisiti di ammissione l'esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati e diffusi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, nei cui confronti i diritti sopracitati potranno essere fatti valere.

13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Bando è competente il Foro di Lagonegro.

14 - VARIE

Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni vigenti in vigore.

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporterà la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme.

Configurandosi come rapporto di locazione – come tale sottratto all’ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 - non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.

IL RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico Comunale

(Geom. Lopez Claudio Walter)

UFFICIO
TECNICO

